

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -Sez. Lavoro -**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C E**  
**ISTANZA EX ART. 700 C.P.C**

Per: **PICCOLO Paola** – (c.f.:PCCPLA67B61H798F) nata in San Cipriano D’Aversa (Ce) il 21/02/1967 e residente in Casapesenna (Ce) alla Via Fabozzi n. 20, elettivamente domiciliata in Cardito (Na) alla Via B. Castiello n. 34 presso lo Studio dell’Avv. Adriana Ciarfa (c.f.: CRFDRN81S50B963C) che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata a margine del presente ricorso. *Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 16 D.Lgs. n. 546/1992, l’ Avv. Adriana Ciarfa dichiara di voler ricevere le informazioni e comunicazioni di cancelleria del presente procedimento al seguente indirizzo p.e.c.: avv.adrianaciarfa@postecert.it e/o tramite fax al numero: 081/8352818*

*\_Ricorrente\_*

Contro: **M.I.U.R. - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) – 00153-, Viale Trastevere n. 76/A;  
e contro: **UFFICIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CASERTA** (C.F.: 80100690611), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Caserta (Ce) – 81100- , Via Ceccano n. 24;  
nonché contro: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Napoli (Na) -80142-, Via Ponte Della Maddalena n. 55;

*\_Resistenti\_*

**Premesso**

**IN FATTO**

1. In data 19/07/1985 la Sig.ra Piccolo Paola conseguiva, presso l’Istituto Magistrale “Maria S.S. Preziosa” il diploma magistrale (*All. I*);
2. La ricorrente nell’anno 2000 risultava vincitrice del concorso di scuola materna;

3. Dopo aver superato il predetto concorso la ricorrente cominciava a lavorare in qualità di insegnante nella scuola primaria, in particolare in private paritarie, che si specificano di seguito (*all.2*):
  - 18/09/2006 – 30/04/2007: Scuola primaria paritaria “Associazione Rosa dell’Amore” di Castellammare di Stabia (Na)
  - 01/09/2007 – 31/03/2008: Scuola primaria paritaria “Associazione Rosa dell’Amore” di Castellammare di Stabia (Na)
  - 03/09/2008 – 28/02/2009: Scuola primaria paritaria “Associazione Rosa dell’Amore” di Castellammare di Stabia (Na)
  - 14/09/2009 – 15/03/2010: Scuola primaria paritaria “Associazione Rosa dell’Amore” di Castellammare di Stabia (Na)
4. Ai sensi dell’art. 53 R.D del 06/05/1923 n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 del d.l. 16/04/1997 n. 297, **il diploma magistrale è titolo abilitante per l’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia;**
5. Detto requisito è stato confermato anche con parere del Consiglio di Stato n. 4929 del 2012, che ha riconosciuto valore abilitante ai fini dell’insegnamento sia nelle scuole per l’infanzia sia nelle scuole primarie. ai diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.(*all.2*) Infatti, si precisa che, soltanto dopo l’anno 2002 veniva introdotto l’obbligo della formazione universitaria specifica per gli insegnanti della scuola materna e elementare;
6. Il parere del Consiglio di Stato è stato poi accolto e recepito dal D.p.r. 25 marzo 2014; tuttavia, il valore abilitante di detto diploma non è stato poi riconosciuto dal D.M. n. 235/2014;
7. Da ciò ne è conseguito che il diploma magistrale non è stato ritenuto titolo di accesso valido al fine dell’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GaE), dalle quali il MIUR attinge sia per l’assegnazione di contratti a tempo determinato, sia di ruolo;
8. Pertanto, anche coloro che, in forza dei predetti riferimenti normativi, avevano conseguito un titolo valido e abilitante, si vedevano esclusi dalle GaE;
9. Attesa la palese illegittimità della norma, a seguito di ricorsi al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, quest’ultimo si pronunciava con Sentenza n. 1973/2015 (*all.3*), annullando parzialmente il D.M n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento;

10. Ancora, il Disegno di Legge di riforma della scuola (art. 8 co. 10) confermato dalla Legge 107/2015 – art. 1, comma 105 – ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento *“perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*;
11. Nonostante l’illegittima preclusione all’inserimento nella graduatoria ad esaurimento, in quanto la procedura telematica predisposta dal Ministero non consentiva la presentazione della domanda, la ricorrente provvedeva comunque ad inviare la domanda cartacea, su fac-simile del Ministero, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno;
12. La sig.ra Piccolo, pur avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell’Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, classe concorsuale della scuola dell’infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE), e pur avendo conseguito in data 19 luglio 1985 il diploma magistrale, non è stata inserita *“pleno iure”* nelle suddette graduatorie di terza fascia ad esaurimento all’atto dell’aggiornamento delle stesse.

### **Considerato**

### **IN DIRITTO**

#### **A. SULLA ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE GaE**

Nonostante la normativa vigente riconoscesse pieno valore abilitante al titolo in loro possesso, la categoria dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 è stata esclusa illegittimamente dal Ministero dell’Istruzione dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie a Esaurimento,

Il suo valore abilitante, come sopra specificato, è stato definitivamente affermato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 pubblicato sulla GU n.111 del 15-5-2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l’abilitazione magistrale entro l’a.s. 2001/02.

Alla luce dei disposti normativi richiamati nella premessa in fatto, nonché della recente Sentenza del Consiglio di Stato dell’aprile 2015 è stato eliminato ogni **dubbio circa l’esistenza in capo ai diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 di un titolo valido ed abilitante all’insegnamento sia nella scuola dell’infanzia sia nella scuola primaria.**

Invero, il D.M. 235/2014 nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014-2017, non consentiva l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) di coloro i quali sono in possesso del titolo sopra indicato continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante.

**Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, a conferma dell'orientamento già espresso con la pronuncia n. 3813/2013, ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, orientamento confermato nuovamente con ordinanze nn. 4312 e 4313 del 23 settembre 2015.**

La suddetta Sentenza ha efficacia *erga omnes*, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 2734/1998) in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile; l'annullamento ha quindi effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

L'illegittimità della disposizione emerge anche alla luce dello stesso operato della Amministrazione resistente che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno 2001/02, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi esclusivamente i docenti abilitati.

Ancora, il Ministero, anche dopo il riconoscimento, ha continuato a non considerare il diploma magistrale titolo idoneo per l'iscrizione nelle GAE prevedendo con il Disegno di Legge di riforma della scuola (Comma 10 art. 8) confermato dalla Legge 107/2015 – art. 1, comma 105 - che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “*perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata*”.

Per quanto esposto, ne consegue l'illegittimità, nonché la violazione al principio dell'economia processuale, delle disposizioni del MIUR che riconoscono la possibilità di essere reinseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso sentenza o ordinanza cautelare).

**A tal fine si sottolinea che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono essere esclusi alla luce del divieto**

espresso nella norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna.

E', altresì, evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.

Nel caso di specie **la ricorrente**, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non può essere considerata come nuova abilitata tale da essere esclusa dall'inserimento nelle G.A.E. essendo già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non preclude il diritto all' inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati.

Per quanto sopra esposto, senza alcun dubbio si può affermare che numerose sentenze del Tar, del Consiglio di Stato e persino della Corte di Giustizia Europea (novembre 2014) hanno sancito in Italia il diritto di **TUTTI i diplomati magistrali ante 2002: il diploma infatti “abilita all'insegnamento per la scuola materna ed elementare e, conseguentemente, all'inserimento nelle GaE”.**

L'odierna istante era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d.“graduatorie permanenti” di cui all’art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite “Graduatorie ad Esaurimento” (GaE), del personale docente ed educativo della Provincia di Caserta, per incarichi con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Caserta.

## **B. SUL PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

Dalle misure preannunciate dall’attuale Governo ne deriva un grave nocumento alle possibilità lavorative della ricorrente considerato che il reclutamento del personale docente avviene prevalentemente attraverso le GaE con esclusione di tutti coloro non presenti nelle suddette graduatorie.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussisterebbero i presupposti per il ricorso d’urgenza, quali il *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* .

- **Sul fumus boni iuris**

Sebbene la sussistenza del "*fumus boni iuris*", ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza o la probabilità dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, pur in mancanza di un accertamento definitivo, risulti già da quanto dedotto in premessa al presente atto, è opportuno ribadire che sul tema il Consiglio di Stato ha annullato *“il Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ... ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”*.

**- Sul periculum in mora**

Per le ragioni sopra esposte, sussiste, altresì, l'ulteriore requisito del pericolo che l'attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario - onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - danneggi la lavoratrice in modo grave e, soprattutto, irreparabile attesi i gravi danni professionali che ne deriverebbero, soprattutto in relazione alle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate per effetto della recente approvazione da parte del Parlamento della riforma della scuola e relativo piano straordinario di stabilizzazione del personale precario.

La ricorrente si vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze, anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo con la conseguente attribuzione di un punteggio che le permetta di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale.

**Ancora, alla luce del Disegno di Legge di riforma della scuola a norma del quale *“a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”* la ricorrente non avrebbe la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa che rimarrebbe in uno stato di precariato permanente.**

Se la causa durasse oltre un anno (e tale, di certo, sarebbe la causa ordinaria), anche con una sentenza che dia ragione all'insegnante, l'anno scolastico – con le relative supplenze – sarebbe ormai terminato.

Per quanto sopra esposto, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo

del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria Voglia:

In via principale: - con decreto *inaudita altera parte* –

- a. ordinare all'Amministrazione resistente **di inserire, con riserva, la sig.ra Piccolo Paola nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) o, in subordine, nella fascia aggiuntiva (IV) alle medesime - anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo, del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta per la classe concorsuale scuola dell'infanzia e primaria** con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale per l'accertamento del pieno diritto della sig.ra Piccolo Paola ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento GaE;

In subordine:

- b. fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere, quindi, ad ordinare quanto indicato sub a.

In via istruttoria:

Fatta salva ogni eventuale ulteriore richiesta a sèguito del comportamento processuale di controparte, si chiede:

- c. ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco GaE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio;
- d. Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura con

attribuzione alla procuratrice antistataria. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

Cardito, Ottobre 2015

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia diploma magistrale della ricorrente;
2. Certificato di servizio della ricorrente;
3. Sentenza Consiglio di Stato n. 01973/2015
4. Domanda di inserimento graduatoria ad esaurimento GaE presentata dalla ricorrente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp.att. c.p.c., la ricorrente dichiara di avere un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ella si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito eventualmente verificatesi nell'anno precedente.

Sig.ra Piccolo Paola

p.a.

Avv. Adriana Ciarfa

Sempre in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore che il presente procedimento è di valore indeterminato. Infine, la ricorrente è esentata dal versamento del contributo unificato, in quanto il suo reddito è inferiore ai limiti di legge, come da apposita certificazione.

Salvezze illimitate.

Cardito, Ottobre 2015

Avv. Adriana Ciarfa